



COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO (PROVINCIA DI BRESCIA)

PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE VARIANTE 2007

LEGGE 26 OTTOBRE 1995, N. 447
“Legge quadro sull’inquinamento acustico”

<i>Adottato dal Consiglio Comunale con delibera</i>	<i>n.</i>	<i>del</i>
<i>Pubblicato all’Albo Pretorio</i>	<i>dal</i>	<i>al</i>
<i>Pubblicato sul Boll. Uff. Reg. Lombardia</i>	<i>n.</i>	<i>del</i>
<i>Controdedotto alle osservazioni ed approvato dal Consiglio Comunale con delibera</i>	<i>n.</i>	<i>del</i>
<i>Pubblicato sul Boll. Uff. Reg. Lombardia</i>	<i>n.</i>	<i>del</i>
<i>Pubblicato all’Albo Pretorio</i>	<i>dal</i>	<i>al</i>

2 Norme di Attuazione

Revisione: Ottobre 2007



Via Cavour n. 2a - 24048 TREVIOLO
Tel. 035/693589 - Fax. 035/4372605
e-mail info@ecoservice.bg.it
Cod. Fisc. e P.I. 02232410163



UNI EN ISO 9001:2000
N. 9175.ECSV

Gruppo di lavoro:

Riggio Dott. Mauro

Tecnico competente in Acustica (L.447/95)
Reg. Lombardia D.R. n.84 del 13.01.1999

Casari P.I. Massimo

Tecnico competente in Acustica (L.447/95)
Reg. Lombardia D.R. n.2691 del 10.05.1999

Mariani Dott. Francesca

Tecnico competente in Acustica (L.447/95)
Reg. Lombardia D.R. n.09291 del 20.06.2005

INDICE

Capo I GENERALITÀ.....	1
ARTICOLO 1. FINALITÀ	1
ARTICOLO 2. RIFERIMENTI LEGISLATIVI	1
ARTICOLO 3. COMPETENZE DEL COMUNE	2
ARTICOLO 4. DEFINIZIONI.....	2
ARTICOLO 5. ELABORATI COSTITUENTI IL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA	6
Capo II LIMITI.....	8
ARTICOLO 6. VALORI LIMITE DI EMISSIONE.....	8
ARTICOLO 7. VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE	8
ARTICOLO 8. VALORI LIMITE DIFFERENZIALI DI IMMISSIONE	9
ARTICOLO 9. VALORI DI ATTENZIONE.....	10
ARTICOLO 10. VALORI DI QUALITÀ.....	11
ARTICOLO 11. INQUINAMENTO ACUSTICO DERIVANTE DA TRAFFICO VEICOLARE	11
Capo III CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO	15
ARTICOLO 12. SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN ZONE ACUSTICHE OMOGENEE	15
ARTICOLO 13. CRITERI GENERALI	16
ARTICOLO 14. FASCE DI TRANSIZIONE.....	16
ARTICOLO 15. CRITERI SPECIFICI.....	17
ARTICOLO 16. VARIANTI AD EFFICACIA DIFFERITA	19
Capo IV PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO	21
ARTICOLO 17. PROVVEDIMENTI PER LA LIMITAZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO.....	21
ARTICOLO 18. PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO	21
ARTICOLO 19. VALUTAZIONE DEL CLIMA ACUSTICO	22
ARTICOLO 20. REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI.....	23
ARTICOLO 21. ATTIVITÀ TEMPORANEE RUMOROSE	24
ARTICOLO 22. ATTIVITÀ RELIGIOSE E MANIFESTAZIONI TRADIZIONALI	26
Capo V RISANAMENTO	27
ARTICOLO 23. PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO DELLE IMPRESE	27
ARTICOLO 24. PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO COMUNALE.....	28
Capo VI CONTROLLI E SANZIONI	30
ARTICOLO 25. CONTROLLI.....	30
ARTICOLO 26. ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI	30
ARTICOLO 27. SANZIONI	31
Capo VI DISPOSIZIONI FINALI.....	33
ARTICOLO 28. ABROGAZIONE DI NORME.....	33
ARTICOLO 29. APPROVAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE	33

Capo I **GENERALITÀ**

Articolo 1. Finalità

1. Il Piano di Classificazione Acustica (P.C.A.) del territorio comunale di Cazzago San Martino è finalizzato alla prevenzione ed al contenimento dell'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo, allo scopo di assicurare la salute e il benessere dei cittadini e la salubrità dell'ambiente, in attuazione dell'articolo 6, comma 1, lettera a) della Legge 26 ottobre 1995 n. 447.

Articolo 2. Riferimenti legislativi

1. Il P.C.A. del territorio comunale assume i seguenti riferimenti legislativi:
- a) il D.P.C.M. 01.03.1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno";
 - b) la Legge 26.10.95 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" ed i relativi decreti attuativi;
 - c) la Legge Regionale 10.08.2001 n. 13 "Norme in materia di inquinamento acustico"
 - d) la Deliberazione della Giunta Regionale del 12.07.2002 n. 7/9776 "Legge quadro sull'inquinamento acustico e L.R. 10 agosto 2001, n. 13 <<Norme in materia di inquinamento acustico>>. Approvazione del documento <<Criteri tecnici di dettaglio per la classificazione acustica del territorio comunale>>",
2. L'approvazione del P.C.A. è effettuata dal Consiglio Comunale nell'ambito delle competenze allo stesso attribuite dall'articolo 42, comma 2, lettera b), del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, nel rispetto delle procedure stabilite dall'articolo 3 della Legge Regionale 13/2001.

Articolo 3. Competenze del Comune

1. Sono di competenza del Comune, secondo quanto stabilito dagli articoli 6 e 14 della Legge 447/95:

- a) la classificazione del territorio comunale in zone acustiche, secondo i criteri stabiliti dalla normativa;
- b) il coordinamento degli strumenti urbanistici con la zonizzazione acustica;
- c) l'adozione di piani di risanamento, ove necessario, ai sensi e secondo i criteri dell'articolo 7 della Legge 447/95;
- d) il controllo del rispetto della normativa sull'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti e infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative, a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, nonché all'atto del rilascio dei relativi provvedimenti di licenza d'uso;
- e) l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico;
- f) la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni di cui al D.L. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;
- g) l'autorizzazione, anche in deroga ai limiti stabiliti, per lo svolgimento di attività temporanee, di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e di spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni stabilite dalle presenti norme.

Articolo 4. Definizioni

1. Per le presenti norme vengono assunte, in conformità alla Legge 447/95, al D.P.C.M. 1°3.1991, al D.M. 11.12.1996, al D.M. 31.10.1997 e al D.M. 16.3.1998, le seguenti definizioni:

i) Inquinamento acustico

L'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.

ii) Ambiente abitativo

Ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive.

iii) Sorgenti sonore fisse

Gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative.

iv) Sorgenti sonore mobili

Tutte le sorgenti sonore non comprese nella definizione di sorgenti fisse.

v) Impianto a ciclo produttivo continuo

Impianto del quale non sia possibile interrompere l'attività, per non provocare danni all'impianto stesso, pericoli di incidenti o alterazioni del prodotto, o per necessità di continuità finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale, ovvero impianto il cui esercizio è regolato da contratti collettivi nazionali di lavoro o da norme di legge sulle ventiquattro ore per cicli settimanali, fatte salve le esigenze di manutenzione.

vi) Impianto a ciclo produttivo continuo esistente

Impianto a ciclo produttivo continuo in esercizio o autorizzato all'esercizio o per il quale sia stata presentata domanda di autorizzazione all'esercizio precedentemente al 19.3.1997.

vii) Valori limite di emissione

Il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.

viii) Valori limite di immissione

Il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

I valori limite di immissione sono distinti in:

- a) valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
- b) valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo.

ix) Valori di attenzione

Il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente.

x) Valori di qualità

I valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.

xi) Livello di pressione sonora L_p [dB]

Esprime il valore della pressione acustica di un fenomeno sonoro mediante la scala logaritmica dei decibel (dB) ed è dato dalla relazione seguente:

$$L_p = 10 \log \frac{p^2(t)}{p_0^2}$$

dove $p(t)$ è il valore efficace della pressione sonora misurata in pascal (Pa) e p_0 è la pressione di riferimento che si assume uguale a 20 μ Pa in condizioni standard.

xii) Livello continuo equivalente di pressione sonora $L_{eq, T}$ [dB] (o L_{eq} [dB])

È definito dalla relazione analitica seguente:

$$L_{eq, T} = 10 \log \left[\frac{1}{T} \int_0^T \frac{p^2(t)}{p_0^2} dt \right]$$

dove $p(t)$ è il valore istantaneo della pressione sonora; p_0 è il valore della pressione sonora di riferimento, che si assume uguale a 20 μ Pa in condizioni standard; T è l'intervallo di tempo di integrazione; $L_{eq, T}$ esprime il livello energetico medio del rumore nell'intervallo di tempo T considerato.

xiii) Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato 'A'. $L_{Aeq, T}$ [dB] (o L_{Aeq} [dB] o $L_{eq} [dB(A)]$)

È il parametro fisico adottato per la misura del rumore, definito dalla relazione analitica seguente:

$$L_{Aeq,T} = 10 \log \left[\frac{1}{T} \int_0^T \frac{p_A^2(t)}{p_0^2} dt \right]$$

dove $p_A(t)$ è il valore istantaneo della pressione sonora ponderata secondo la curva A (norma I.E.C. n. 651); p_0 è il valore della pressione sonora di riferimento, che si assume uguale a 20 μ Pa in condizioni standard; T è l'intervallo di tempo di integrazione. $L_{Aeq,T}$ esprime il livello energetico medio del rumore ponderato in curva A nell'intervallo di tempo T considerato.

xiv) Livello percentile L_N [dB o dB(A)]

È il livello di pressione sonora che è superato per il N per cento del tempo di misura, espresso in dB. (ad esempio il livello L_{90} rappresenta il livello di pressione sonora superato nel 90 per cento del tempo di misura). Può essere riferito a livelli non ponderati (in tal caso l'unità di misura è il dB) oppure a livelli ponderati secondo la curva A (norma I.E.C. n. 651; in tal caso l'unità di misura è il dB(A)).

xv) Livello di valutazione del rumore aeroportuale- L_{VA} [dB(A)]

È il parametro acustico utilizzato per la misura del rumore prodotto dalle attività connesse al funzionamento delle infrastrutture aeroportuali, come definito nell'Allegato A del D.M. 31.10.1997.

xvi) Livello di rumore residuo – L_R [dB(A)]

È il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato 'A' che si rileva quando si escludono le specifiche sorgenti disturbanti. Esso deve essere misurato con le identiche modalità impiegate per la misura del rumore ambientale.

xvii) Livello di rumore ambientale – L_A [dB(A)]

È il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato 'A' prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito dall'insieme del rumore residuo (come precedentemente definito) e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti.

xviii) Livello differenziale di rumore – L_D [dB(A)]

È la differenza tra il livello di rumore ambientale (L_A) e quello del rumore residuo (L_R):

$$L_D = L_A - L_R$$

xix) Rumore con componenti impulsive

Emissione sonora nella quale siano evidenziabili eventi sonori di durata inferiore ad un secondo, aventi le caratteristiche definite nell'Allegato B del D.M. 16.3.1998.

xx) Rumori con componenti tonali

Emissioni sonore all'interno delle quali siano evidenziabili suoni corrispondenti ad un tono puro o contenuti entro 1/3 di ottava, aventi le caratteristiche definite nell'Allegato B del D.M. 16.3.1998.

xxi) Tempo a lungo termine – T_L

Rappresenta un insieme sufficientemente ampio di T_R all'interno del quale si valutano i valori di attenzione. La durata di T_L è correlata alle variazioni dei fattori che influenzano la rumorosità di lungo periodo.

xxii) Tempo di riferimento – T_R

Rappresenta il periodo della giornata all'interno del quale si eseguono le misure. La durata della giornata è articolata in due tempi di riferimento: quello diurno compreso tra le h 6,00 e le h 22,00 e quello notturno compreso tra le h 22,00 e le h 6,00.

xxiii) Tempo di osservazione – T_O

È un periodo di tempo, compreso entro uno dei tempi di riferimento, nel quale si verificano le condizioni di rumorosità che si intendono valutare.

xxiv) Tempo di misura – T_M

È il periodo di tempo, compreso entro il tempo di osservazione, durante il quale vengono effettuate le misure di rumore.

xxv) Tecnico Competente

Figura professionale idonea ad effettuare misurazioni e verifiche, redigere piani di risanamento e svolgere attività di controllo, riconosciuta ai sensi dell'articolo 2, comma 6 della Legge 447/95.

Articolo 5. Elaborati costituenti il piano di classificazione acustica

1. Il P.C.A. del territorio comunale si compone di:

- a) Elaborato n. 1: "Relazione Tecnica"
- b) Elaborato n. 2: "Norme di Attuazione"

- c) Tavola n. 1a e 1b: “Suddivisione del territorio comunale in zone acustiche (PCA 2002) - Individuazione degli ambiti di variante”, scala 1:5000
- d) Tavola n. 2a e 2b: “Suddivisione del territorio comunale in zone acustiche”, scala 1:5000
- e) Tavola n. 3a, 3b, 3c e 3d: “Suddivisione del territorio comunale in zone acustiche – Centro edificato”, scala 1:2000
- f) Tavola n. 4a e 4b: - “Fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali”, scala 1:5000

Capo II **LIMITI**

Articolo 6. Valori limite di emissione

1. I valori limite di emissione delle singole sorgenti sonore fisse sono espressi in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata 'A' (L_{Aeq}) riferito al tempo di riferimento (T_R) diurno o notturno.

2. I valori limite di emissione delle singole sorgenti sonore fisse, distinti per classi di destinazione d'uso del territorio, sono indicati nella tabella B allegata al D.P.C.M. 14.11.1997 che viene di seguito riportata integralmente:

Valori limite di emissione - L_{eq} in dB(A) (Tabella B del D.P.C.M. 14.11.97)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno	Notturmo
I - Aree particolarmente protette	45	35
II - Aree prevalentemente residenziali	50	40
III - Aree di tipo misto	55	45
IV - Aree di intensa attività umana	60	50
V - Aree prevalentemente industriali	65	55
VI - Aree esclusivamente industriali	65	65

3. I valori limite di emissione delle singole sorgenti sonore mobili, e dei singoli macchinari costituenti le sorgenti sonore fisse, sono stabiliti dalle norme di certificazione ed omologazione delle stesse.

Articolo 7. Valori limite assoluti di immissione

1. I valori limite assoluti di immissione sono espressi in termini di livello di rumore ambientale (L_A) riferito al tempo di riferimento (T_R) diurno o notturno.

2. I valori limite assoluti di immissione, distinti per classi di destinazione d'uso del territorio, sono indicati nella tabella C allegata al D.P.C.M. 14.11.1997, che viene di seguito riportata integralmente:

Valori limite assoluti di immissione - L_{eq} in dB(A) (Tabella C del D.P.C.M. 14.11.97)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno	Notturmo
I - Aree particolarmente protette	50	40
II - Aree prevalentemente residenziali	55	45
III - Aree di tipo misto	60	50
IV - Aree di intensa attività umana	65	55
V - Aree prevalentemente industriali	70	60
VI - Aree esclusivamente industriali	70	70

Articolo 8. Valori limite differenziali di immissione

1. I valori limite differenziali di immissione sono espressi in termini di livello differenziale di rumore (L_D) riferito al tempo di misura (T_M), e si applicano esclusivamente all'interno degli ambienti abitativi.

2. I valori limite differenziali di immissione sono indicati nell'articolo 4, comma 1 del D.P.C.M. 14.11.1997, e sono pari a:

- 5 dB per il periodo diurno
- 3 dB nel periodo notturno.

3. Ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 2 e 3 del D.P.C.M. 14.11.1997, i limiti differenziali non si applicano:

- a) nelle zone classificate come aree esclusivamente industriali (zone di Classe VI);
- b) se valgono entrambe le seguenti condizioni:
 - i) il rumore misurato a finestre aperte è inferiore a 50 dB(A) nel periodo diurno o a 40 dB(A) nel periodo notturno e
 - ii) il rumore misurato a finestre chiuse è inferiore a 35 dB(A) nel periodo diurno o a 25 dB(A) nel periodo notturno.
- c) alla rumorosità prodotta dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;

- d) alla rumorosità prodotta da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
- e) alla rumorosità prodotta da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

4. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del D.M. 11.12.1996, i limiti differenziali non si applicano al rumore prodotto dagli impianti a ciclo produttivo continuo esistenti, a condizione che siano rispettati i valori assoluti di immissione.

5. Ai fini dell'esclusione dall'applicazione dei limiti differenziali di cui al comma precedente, i titolari degli impianti a ciclo produttivo continuo producono idonea documentazione dimostrante il possesso dei requisiti stabiliti dal D.M. 11.12.1996 per detti impianti.

Articolo 9. Valori di attenzione

1. I valori di attenzione sono espressi in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata 'A' (L_{Aeq}) riferito al tempo a lungo termine (T_L).

2. I valori di attenzione, distinti per classi di destinazione d'uso del territorio, sono indicati all'articolo 6 del D.P.C.M. 14.11.1997, e sono riportati nella tabella seguente:

Valori di attenzione - L_{eq} in dB(A) (articolo 6 del D.P.C.M. 14.11.97)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Se riferiti ad un'ora		Se riferiti all'intero periodo di riferimento	
	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
I – Aree particolarmente protette	60	45	50	40
II - Aree prevalentemente residenziali	65	50	55	45
III – Aree di tipo misto	70	55	60	50
IV – Aree di intensa attività umana	75	60	65	55
V - Aree prevalentemente industriali	80	65	70	60
VI – Aree esclusivamente industriali	80	75	70	70

3. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.P.C.M. 14 novembre 1997, i valori di attenzione non si applicano alle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, ed aeroportuali.

Articolo 10. Valori di qualità

1. I valori di qualità sono espressi in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata 'A' (L_{Aeq}) riferito al tempo a lungo termine (T_L).

2. I valori di qualità, distinti per classi di destinazione d'uso del territorio, sono indicati nella tabella D allegata al D.P.C.M. 14.11.1997, che viene di seguito riportata integralmente:

Valori di qualità - L_{eq} in dB(A) (Tabella D del D.P.C.M. 14.11.97)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno	Notturmo
I - Aree particolarmente protette	47	37
II - Aree prevalentemente residenziali	52	42
III - Aree di tipo misto	57	47
IV - Aree di intensa attività umana	62	52
V - Aree prevalentemente industriali	67	57
VI - Aree esclusivamente industriali	70	70

Articolo 11. Inquinamento acustico derivante da traffico veicolare

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle infrastrutture stradali esistenti e di nuova realizzazione nel territorio del Comune di Cazzago San Martino, ovvero le cui fasce di pertinenza, definite dall'articolo 3 del D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142 comprendono aree situate nel territorio del Comune di Cazzago San Martino, distinte in:

- a) infrastrutture stradali esistenti: quelle effettivamente in esercizio o in fase di realizzazione o per le quali sia stato approvato il progetto definitivo alla data del 16 giugno 2004;
- b) infrastrutture stradali di nuova realizzazione: quelle non ricadenti nella definizione della lettera a).

2. Ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142 per le infrastrutture stradali, di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni del D.P.C.M. 14.11.1997 riguardanti i valori limite di emissione, i valori di attenzione e i valori di qualità.

3. Ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142 per le infrastrutture stradali sono definite, a partire dal confine stradale e per ciascun lato dell'infrastruttura, le fasce di pertinenza acustica di ampiezza definita dalle tabelle riportate al comma 4; in caso di fasce divise in due parti, la prima parte, più vicina all'infrastruttura, è denominata fascia A, e la seconda parte, più distante dall'infrastruttura, è denominata fascia B. Le fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture stradali sono identificate con specifico segno grafico nelle Tavole n. 4a e 4b del P.C.A..

4. Esclusivamente all'interno delle fasce di pertinenza acustica, ed esclusivamente per il rumore prodotto dall'infrastruttura stradale, valgono i valori limite di immissione indicati dalle tabelle 1 e 2 dell'allegato 1 del D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142, che vengono di seguito riportate.

Ampiezza delle fasce di pertinenza acustica e limiti di immissione per infrastrutture stradali di nuova realizzazione – L_{eq} in dB(A) (Tabella 1 del D.P.R. 142/2004)

Tipo di Strada (secondo Codice della strada)	Sottotipi ai fini acustici (secondo DM 5/11/01 - Norme funz. e geom. per la costruzione delle strade)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica in metri	Valori limite di immissione			
			Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Tempi di riferimento			
			Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
A autostrada		250	50	40	65	55
B extraurbana principale						
C extraurbana secondaria	C1	250	50	40	65	55
	C2	150				
D urbana di scorrimento		100	50	40	65	55
E urbana di quartiere		30				
F Locale						

* per le scuole vale solo il limite diurno

Ampiezza delle fasce di pertinenza acustica e limiti di immissione per infrastrutture stradali esistenti - L_{eq} in dB(A) – (Tabella 2 del D.P.R. 142/2004)

Tipo di Strada (secondo Codice della strada)	Sottotipi ai fini acustici (secondo norme CNR 1980 e direttive PUT)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Valori limite di immissione			
			Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Tempi di riferimento			
			Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
A autostrada		100 (fascia A)	50	40	70 (fascia A) 65 (fascia B)	60 (fascia A) 55 (fascia B)
B extraurbana principale						
C extraurbana secondaria	Ca (strade a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980)	150 (fascia B)	50	40	70 (fascia A) 65 (fascia B)	60 (fascia A) 55 (fascia B)
	Cb (tutte le strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A) 50 (fascia B)				
D urbana di scorrimento	Da (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
	Db (tutte le altre strade urbane di scorrimento)				65	55
E urbana di quartiere		30	50	40	Definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al Dpcm in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6 comma 1, lettera a) della legge n. 447 del 1995	
F Locale						

* per le scuole vale solo il limite diurno

5. All'esterno delle fasce di pertinenza acustica di cui al comma 3 il rumore prodotto dalle infrastrutture stradali concorre al rumore immesso nell'ambiente da tutte le sorgenti, che deve rispettare i valori limite assoluti di immissione di cui all'articolo 7.

6. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142, qualora i valori limite di cui al comma 4 o (all'esterno delle fasce di pertinenza acustica) i valori stabiliti

dalla tabella C del D.P.C.M. 14.11.1997 non siano tecnicamente conseguibili ovvero qualora in base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale si evidenzia l'opportunità di procedere ad interventi diretti sui ricettori, deve essere assicurato che il L_{eq} - misurato al centro stanza, a finestre chiuse, e ad 1,5 metri dal pavimento - rispetti i seguenti limiti:

- a) 35 dB(A) in periodo di riferimento notturno per ospedali, case di cura e case di riposo;
- b) 45 dB(A) in periodo di riferimento diurno per le scuole;
- c) 40 dB(A) in periodo di riferimento notturno per gli altri ricettori di carattere abitativo.

7. All'interno delle fasce di pertinenza acustica di cui al comma 3 le sorgenti sonore diverse dalle infrastrutture stradali devono rispettare i limiti di emissione e di immissione di cui agli articoli 6, 7 e 8.

Capo III

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO

Articolo 12. Suddivisione del territorio in zone acustiche omogenee

1. Il territorio comunale è interamente suddiviso in zone acustiche omogenee in base alla partizione in classi di destinazione d'uso del territorio indicata nella tabella A allegata al D.P.C.M. 14.11.1997, che viene di seguito riportata integralmente:

Classi di destinazione d'uso del territorio (Tabella A del D.P.C.M. 14.11.1997)

<i>Classe I - Aree particolarmente protette</i>
Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
<i>Classe II - Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale</i>
Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.
<i>Classe III - Aree di tipo misto</i>
Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.
<i>Classe IV - Aree di intensa attività umana</i>
Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.
<i>Classe V - Aree prevalentemente industriali</i>
Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
<i>Classe VI - Aree esclusivamente industriali</i>
Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

2. La descrizione delle classi territoriali di riferimento riportata al comma 1 costituisce solo indicazione di massima. La classificazione effettiva del territorio comunale è attuata con

riferimento ai criteri definiti negli articoli seguenti ed è riportata nella Tavole n. 2 e n. 3 del P.C.A., che faranno fede salvo contrasto esplicito con la norma scritta che prevale.

3. A ciascuna zona acustica omogenea competono i limiti di emissione e di immissione ed i valori di attenzione e di qualità definiti negli articoli 6, 7, 8, 9 e 10.

4. Nel caso in cui dagli elaborati del P.C.A. non si possa stabilire con certezza la zona acustica omogenea in cui è compresa una specifica posizione – ad esempio qualora le verifiche riguardino una posizione situata sul confine tra due o più zone acustiche omogenee - si considera che la posizione appartenga alla zona acustica omogenea della classe cui competono i valori limite inferiori tra quelli delle zone confinanti.

Articolo 13. Criteri generali

1. La redazione del P.C.A. è effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Regione Lombardia in attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettera a) della Legge 447/95.

2. La classificazione del territorio viene operata avendo a riferimento il criterio di prevalenza delle attività insediate ed altri criteri e parametri di valutazione dettagliatamente descritti nella Relazione Tecnica del P.C.A..

3. In sintonia con quanto previsto all'articolo 4, lettera a), della Legge 447/95 e all'articolo 2, comma 3, lettera c), della Legge Regionale 13/2001, si determina, come criterio basilare ai fini della formazione della zonizzazione, che zone confinanti, anche appartenenti a Comuni limitrofi, non possono assumere limiti assoluti, riferiti ai valori di qualità, che differiscano più di 5 dB(A) (criterio di gradualità).

Articolo 14. Fasce di transizione

1. Allo scopo di rispettare il criterio di gradualità possono essere individuate ove necessario delle "fasce di transizione" interposte tra zone appartenenti a classi con limiti che differiscono di più di 5 dB(A), che vengono classificate come nominalmente appartenenti alla classe o alle classi intermedie tra le due e che non corrispondono, quanto a contenuti, alla descrizione delle classi data nell'articolo 12.

2. L'ampiezza delle fasce di transizione viene stabilita in funzione delle caratteristiche geografiche e urbanistiche delle zone acustiche da armonizzare, delle emissioni sonore delle sorgenti ivi presenti, e delle eventuale presenza di schermature naturali e/o artificiali.

3. Per l'individuazione delle fasce di transizione si applicano i seguenti criteri:

- a) in caso di assenza di insediamenti in una delle zone acustiche da armonizzare, le fasce di transizione sono individuate all'interno di tale zona;
- b) in caso di assenza di insediamenti in entrambe le zone acustiche da armonizzare, le fasce di transizione possono essere individuate indifferentemente all'interno di una o dell'altra zona;
- c) in caso di presenza di insediamenti in entrambe le zone acustiche da armonizzare, le fasce di transizione devono essere individuate per quanto possibile nel perimetro delle zone appartenenti alla classe con i limiti più elevati.

Articolo 15. Criteri specifici

1. Possono essere inserite in zone acustiche omogenee di Classe I esclusivamente le aree del territorio comunale nelle quali l'assenza di rumore costituisce elemento indispensabile per la loro adeguata fruizione. In particolare vengono identificate come candidate all'inserimento in zone di Classe I le aree comprendenti:

- a) ospedali, cliniche e case di cura;
- b) case di riposo;
- c) cimiteri;
- d) scuole;
- e) biblioteche;
- f) aree di particolare interesse urbanistico, intendendo come tali anche zone di particolare interesse sotto il profilo naturalistico, culturale, storico ed architettonico;
- g) aree destinate a parchi, anche privati, di rilevante importanza che assumono valenza di attrezzatura di livello urbano e territoriale;
- h) aree boschive.

2. Possono essere inserite in zone acustiche omogenee di Classe II le aree del territorio comunale in cui la funzione residenziale risulta prevalente e che presentano le seguenti caratteristiche:

- a) bassa densità di popolazione;
- b) nessuna o limitata presenza di attività commerciali, artigianali di servizio, terziarie e/o direzionali;
- c) assenza di attività distributive di grossa entità, industriali ed artigianali produttive;
- d) traffico veicolare di tipo prevalentemente locale (strade di distribuzione interna e/o strade con accorgimenti di protezione della percorribilità pedonale e ciclabile).

3. Al solo scopo di consentire la creazione di zone acustiche il più possibile omogenee, è ammessa la classificazione in zone acustiche omogenee di classe II anche di aree con attività produttive di piccola dimensione inserite nel tessuto residenziale in modo sporadico e disgiunte dalle altre aree artigianali e/o industriali, purché la modificazione del clima acustico provocato direttamente o indirettamente dalla loro presenza sia di entità limitata, ovvero se la destinazione produttiva risulta non confermata dagli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti.

4. Possono essere inserite in zone acustiche omogenee di Classe III le aree del territorio comunale ricadenti nelle seguenti tipologie:

- a) aree residenziali con le seguenti caratteristiche:
 - i) media densità di popolazione;
 - ii) presenza di uffici, attività commerciali, terziarie-direzionali in genere;
 - iii) limitata presenza di attività artigianali;
 - iv) assenza di attività industriali;
- b) aree urbane ed extraurbane adiacenti a strade interessate da traffico veicolare locale e di attraversamento (strade primarie e secondarie di interesse locale con prevalente componente di traffico leggero);
- c) aree rurali in cui si svolgono attività agricole che impiegano macchine operatrici.

5. Possono essere inserite in zone acustiche omogenee di Classe IV le aree del territorio comunale ricadenti nelle seguenti tipologie:

- a) aree residenziali con le seguenti caratteristiche:
 - i) alta densità di popolazione;
 - ii) elevata presenza di uffici, attività commerciali, terziarie-direzionali in genere;

- iii) presenza di attività artigianali;
- iv) limitata presenza di attività industriali;
- b) aree urbane ed extraurbane adiacenti a strade di grande comunicazione interessate da intenso traffico veicolare con una significativa componente di traffico pesante (autostrade, circonvallazioni, strade primarie di interesse sovracomunale ed assi di scorrimento urbani ed extraurbani)

6. Possono essere inserite in zone acustiche omogenee di Classe V le aree del territorio comunale destinate prevalentemente ad insediamenti artigianali e industriali e con limitata presenza di insediamenti abitativi.

7. Possono essere inserite in Classe VI le aree del territorio comunale destinate esclusivamente ad insediamenti industriali e prive di insediamenti abitativi, fatta eccezione per le abitazioni ad uso del personale di custodia e/o dei titolari delle attività produttive.

Articolo 16. Varianti ad efficacia differita

1. Per le sole aree ricadenti negli ambiti di variante n. 10 (Ambito di localizzazione di insediamenti produttivi a sud/ovest di Via Pertini), così come identificati nella relazione tecnica e nella Tavola n. 1b del P.C.A., l'entrata in vigore della classificazione acustica stabilita con la Variante 2007 è differita fino all'approvazione di specifica variante al piano urbanistico comunale, che in base alle disposizioni normative e agli indirizzi del P.G.T., ne verificherà la compatibilità con i limiti di dimensionamento e di consumo di suolo previsti dal P.T.C.P..

2. Le delibere comunali di approvazione dei singoli strumenti attuativi di cui al comma 1 dovranno richiamare la contestuale entrata in vigore della Variante 2007 del PCA per il relativo ambito.

3. Per gli ambiti di variante di cui al comma 1, fino all'entrata in vigore della classificazione acustica stabilita con la Variante 2007, è vigente la classificazione acustica stabilita dal PCA approvato con D.C.C. n. 50 del 05 ottobre 2001.

4. Le documentazioni di valutazione previsionale di impatto acustico o di clima acustico redatte a corredo dei progetti relativi a nuovi insediamenti rientranti nei piani attuativi di cui al comma 1 potranno assumere come riferimento la classificazione acustica di variante – ancorché non in vigore – esclusivamente per l'analisi dello scenario di previsione.

Capo IV

PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO

Articolo 17. Provvedimenti per la limitazione dell'inquinamento acustico

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della Legge 447/95, i provvedimenti per la limitazione dell'inquinamento acustico sono di natura amministrativa, tecnica, costruttiva e gestionale. In tale ambito, tra gli interventi riconducibili alla competenza comunale, rientrano:

- a) le prescrizioni relative ai livelli sonori ammissibili, come stabiliti ai sensi della normativa vigente e dalla zonizzazione acustica;
- b) i provvedimenti e le prescrizioni relativi agli interventi di riduzione del rumore, distinti in interventi attivi di riduzione delle emissioni sonore delle sorgenti e in interventi passivi, adottati nei luoghi di immissione o lungo la via di propagazione dalla sorgente al ricettore o sul ricettore stesso;
- c) la pianificazione urbanistica e gli interventi di delocalizzazione di attività rumorose o di ricettori particolarmente sensibili;
- d) l'eventuale Piano Urbano del Traffico, di cui all'articolo 36 del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n. 285, tra le cui finalità figura la riduzione dell'inquinamento acustico, come specificato dalle Direttive emanate dal Ministero LL.PP. in G.U. n. 146 del 24 giugno 1995.

Articolo 18. Previsione di impatto acustico

1. Ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della Legge 447/95, le domande per il rilascio di:

- concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali,
- provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili,
- licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive,

devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico (P.I.A.).

2. Ferme restando le procedure inerenti la Valutazione di Impatto Ambientale per le opere e gli insediamenti ad essa sottoposti ai sensi dell'articolo 6 Legge 8 luglio 1986 n.

349, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della Legge 447/95, su richiesta del Comune, i soggetti titolari dei progetti o delle opere devono predisporre una P.I.A. relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:

- a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- b) strade di tipo A, B, C, D, E, F, secondo la classificazione di cui al D.L.vo 285/92 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) discoteche;
- d) pubblici esercizi e circoli privati ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- e) impianti sportivi e ricreativi;
- f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto su rotaia.

3. La P.I.A. deve essere redatta da un tecnico competente in acustica ambientale in conformità ai criteri emanati dalla Regione Lombardia ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera l) della Legge 447/95, ed è resa con le modalità di cui all'articolo 4 della Legge 15/68.

4. Le modalità di svolgimento delle misurazioni fonometriche utilizzate per la P.I.A., e la relativa presentazione dei risultati dovranno essere conformi alle disposizioni del D.M. 16.03.1998. Dovrà essere evidenziata la presenza o l'assenza, nel rumore prodotto dalle sorgenti preesistenti e dalle nuove sorgenti introdotte dalle opere oggetto della previsione, di componenti impulsive, tonali, tonali di bassa frequenza, secondo le rispettive definizioni contenute nel D.M. 16.03.1998.

5. Il Comune acquisisce il parere dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente sulla documentazione di previsione di impatto acustico presentata nei casi di cui ai commi 1 e 2.

Articolo 19. Valutazione del clima acustico

1. Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della Legge 447/95, è fatto obbligo di produrre una relazione di valutazione previsionale del clima acustico (V.P.C.A.) per le aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

- a) scuole e asili nido;
- b) ospedali;

c) case di cura e di riposo;

d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;

e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui all'articolo 19 , comma 2.

Si intendono prossime alle opere di cui all'articolo 19 , comma 2 le aree destinate a nuovi insediamenti residenziali poste, anche parzialmente, a meno di 100 metri da tali opere.

2. E' facoltà del Comune richiedere una V.P.C.A. per le aree destinate a nuovi insediamenti residenziali e poste, anche parzialmente, a meno di 100 metri dal perimetro dell'area di pertinenza di impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive o commerciali polifunzionali, o di infrastrutture stradali e ferroviarie.

3. La V.P.C.A. deve essere redatta da un tecnico competente in acustica ambientale in conformità ai criteri emanati dalla Regione Lombardia ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera l) della Legge 447/95, ed è resa con le modalità di cui all'articolo 4 della Legge 15/68.

4. Le modalità di svolgimento delle misurazioni fonometriche utilizzate per la V.P.C.A., e la relativa presentazione dei risultati dovranno essere conformi alle disposizioni del D.M. 16.03.1998. Dovrà essere evidenziata la presenza o l'assenza nel rumore ambientale di componenti impulsive, tonali, tonali di bassa frequenza, secondo le rispettive definizioni contenute nel D.M. 16.03.1998.

Articolo 20. Requisiti acustici passivi degli edifici

1. Le richieste di concessione edilizia o di titoli equipollenti relative a nuove costruzioni e a interventi sul patrimonio edilizio esistente devono essere corredate di idonea documentazione attestante il rispetto dei requisiti acustici stabiliti dal D.P.C.M. 5.12.1997, secondo le modalità stabilite dall'articolo 7 della L.R. 13/2001.

2. È facoltà del Comune richiedere, in fase di rilascio di licenza d'uso o di certificato agibilità o abitabilità degli edifici, la presentazione di una relazione tecnica di collaudo redatta da un tecnico competente in acustica, attestante il rispetto - verificato mediante misurazioni in opera - dei requisiti acustici passivi previsti dal D.P.C.M. 5.12.1997,.

Articolo 21. Attività temporanee rumorose

1. Si definisce attività temporanea rumorosa qualsiasi attività comprendente lavori, manifestazioni o spettacoli, che si svolga in luoghi per loro natura non permanentemente e non esclusivamente destinati a tale attività, e che comporti il superamento dei limiti di emissione o di immissione assoluti e/o differenziali di cui agli articoli 6, 7 e 8 all'esterno delle aree in cui si svolge l'attività. In particolare, rientrano nella definizione di attività temporanee rumorose:

- a) i cantieri edili e stradali;
- b) i concerti e gli spettacoli musicali o teatrali svolti all'aperto o all'interno di locali non adibiti a tale scopo;
- c) le fiere e le esposizioni allestite all'aperto o in locali non adibiti a tale scopo;
- d) le manifestazioni sportive svolte al di fuori di impianti sportivi;
- e) le sagre e le feste popolari;
- f) le manifestazioni di piazza, i cortei e le processioni;
- g) i luna park, i circhi e gli spettacoli viaggianti in genere;
- h) i mercati;
- i) la diffusione di pubblicità o di altre comunicazioni effettuata all'aperto per mezzo di impianti elettroacustici fissi o installati su mezzi.

2. Il Comune individua, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), della Legge 447/95, le aree da destinarsi allo svolgimento di spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto.

3. Tutte le attività temporanee rumorose devono essere autorizzate. Ad esclusione di quanto stabilito ai commi 4 e 5, i soggetti interessati devono presentare, almeno trenta giorni prima della data di inizio prevista per l'attività, istanza di autorizzazione al Comune allegando adeguata documentazione contenente:

- a) dati identificativi del titolare, ovvero del legale rappresentante, ovvero del responsabile dell'attività;
- b) descrizione sintetica dell'attività, durata ed articolazione temporale prevista;
- c) elenco dettagliato delle apparecchiature, degli strumenti, degli attrezzi, degli impianti e dei mezzi di trasporto utilizzati, corredato dei dati relativi ai livelli sonori prodotti dalle principali sorgenti sonore;

- d) planimetria in scala opportuna con individuazione dell'area interessata e della dislocazione delle principali sorgenti sonore;
- e) descrizione degli accorgimenti tecnici e procedurali adottati per la limitazione del disturbo prodotto dalle emissioni sonore connesse all'attività.

4. Le seguenti attività si intendono sempre autorizzate:

- a) i cantieri edili e di qualsiasi altro genere, purché l'attività lavorativa si svolga nei giorni feriali dalle ore 7,00 alle ore 12,00 e dalle ore 13,30 alle ore 19,00, e non sia previsto lo svolgimento delle seguenti attività:
 - demolizioni;
 - scavi di sbancamento;
 - scavi in sezione ristretta
 - fresatura in parete
 - utilizzo di motoseghe o di seghe elettriche
 - utilizzo di battipalo
- b) lavori occasionali per manutenzione edilizia e/o piccole trasformazioni o installazione di impianti, purché aventi durata complessiva non superiore a tre giorni e siano svolte nei giorni feriali dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 13,30 alle ore 19,00;
- c) manutenzione del verde pubblico e privato, attività di hobbistica, bricolage, fai-da-te, purché svolte nei giorni feriali dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 13,30 alle ore 19,00 o nei giorni festivi dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00.

5. L'autorizzazione allo svolgimento di attività temporanee rumorose si intende implicitamente compresa negli atti autorizzativi rilasciati dal Comune per le seguenti attività:

- cantieri temporanei per lavori di manutenzione e di nuova costruzione di strade e reti tecnologiche;
- servizi di pulizia delle reti viabili e dei marciapiedi;
- sgombero neve;
- mercati all'aperto;
- manifestazioni sportive all'aperto, ad eccezione di sport motoristici
- manifestazioni di piazza, cortei e processioni

6. Lo svolgimento di attività temporanee rumorose potrà essere autorizzato, in assenza di validi motivi tecnici o organizzativi che dovranno essere specificati nella richiesta di autorizzazione, esclusivamente negli orari seguenti:

- per le attività con macchinari rumorosi: dalle 8,00 alle 12,00 e dalle 13,30 alle 19,00 nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio;
- per le manifestazioni e gli spettacoli in luogo pubblico: dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 24,00.

7. L'autorizzazione allo svolgimento di attività temporanee rumorose potrà contenere prescrizioni relative a:

- a) valori limite delle emissioni sonore da rispettare al perimetro dell'area in cui si svolge l'attività ovvero presso le abitazioni maggiormente esposte;
- b) limitazioni dei giorni e degli orari di svolgimento dell'attività;
- c) accorgimenti tecnici e procedurali da adottare per la limitazione del disturbo prodotto dalle emissioni sonore;
- d) obblighi e modalità di comunicazione preventiva alla popolazione interessata dalle emissioni sonore.

8. Se non diversamente specificato, l'autorizzazione allo svolgimento di attività temporanee rumorose si intende rilasciata in deroga ai limiti assoluti di emissione di immissione e ai limiti differenziali di immissione stabiliti dal P.C.A.. Per la verifica del rispetto dei valori limite eventualmente prescritti in fase di rilascio dell'autorizzazione non si applicano i fattori correttivi per la presenza di componenti impulsive, tonali, tonali di bassa frequenza previsti dal D.M. 16.3.1998.

Articolo 22. Attività religiose e manifestazioni tradizionali

1. L'uso di campane o di altre sorgenti sonore – come ad esempio impianti elettroacustici – installate presso edifici adibiti ad attività di culto o di rilevanza storica o testimoniale è consentito esclusivamente quando connesso allo svolgimento di funzioni e cerimonie religiose o a usanze e manifestazioni tradizionali.

2. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, l'utilizzo delle suddette sorgenti sonore è soggetto alle norme relative alle sorgenti sonore fisse.

Capo V **RISANAMENTO**

Articolo 23. Piani di risanamento acustico delle imprese

1. Le imprese e i titolari di sorgenti fisse ubicate sul territorio del Comune di Cazzago San Martino, o le cui emissioni sonore siano rilevabili nel territorio del Comune di Cazzago San Martino, sono tenuti al rispetto dei limiti stabiliti dal P.C.A. del territorio comunale entro il termine di sei mesi dalla data di approvazione definitiva dello stesso.

2. I soggetti definiti al comma precedente, qualora non siano in grado di adeguarsi ai limiti nel termine di sei mesi, devono presentare entro lo stesso termine un piano di risanamento acustico, redatto o controfirmato da un tecnico competente in acustica ambientale, in conformità ai criteri emanati dalla Regione Lombardia ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della Legge 13/2001.

3. Il Comune procede, secondo le modalità stabilite dell'articolo 10, comma 3, della Legge 13/2001, alla verifica del piano di risanamento acustico presentato, formulando, qualora lo ritenga necessario, prescrizioni relative a:

- ordine di priorità degli interventi di bonifica previsti;
- tempi di esecuzione degli stessi;
- svolgimento di rilievi fonometrici di verifica, da svolgersi dopo il completamento del piano ovvero in fasi intermedie, che dimostrino i risultati della bonifica dell'attività o di specifiche sorgenti.

4. L'adeguamento ai limiti derivanti dalla classificazione acustica deve essere in ogni caso conseguito, a decorrere dalla data di presentazione del piano di risanamento:

- entro ventiquattro mesi per gli impianti a ciclo produttivo continuo esistenti;
- entro trenta mesi per le altre sorgenti.

Gli interventi di bonifica dovranno in ogni caso essere realizzati nel minor tempo possibile, tenuto conto della articolazione complessiva del piano di risanamento e di una adeguata ripartizione temporale dell'impegno finanziario richiesto per il suo completamento.

Eventuali deroghe, comunque non superiori ad ulteriori 12 mesi, potranno essere concesse dall'Amministrazione Comunale, in relazione a particolari difficoltà e

complessità di ordine tecnico nella realizzazione degli interventi, comprovate da documentazione tecnica e progettuale limitatamente a sorgenti sonore operanti nel periodo diurno. Gli interventi finalizzati al contenimento delle emissioni sonore, qualora ritenuti gli unici e/o più validi ed efficaci per consentire il rispetto dei limiti previsti, possono essere autorizzati dal Comune, sentita la commissione edilizia e previo parere della competente A.S.L., anche in deroga alle previsioni dello strumento urbanistico per quanto attiene gli indici di altezza, superficie, volume e distanza dai confini.

Articolo 24. Piani di risanamento acustico comunale

1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della Legge 447/95, il Comune adotta un piano di risanamento acustico:

- a) in caso di superamento dei valori di attenzione;
- b) qualora nella classificazione acustica del territorio per le zone già urbanizzate, a causa di preesistenti destinazioni d'uso, non sia possibile rispettare il divieto di contatto tra aree con valori di qualità che si discostano di oltre 5 dB.

2. Il Comune può adottare, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della Legge 447/95, un piano di risanamento acustico al fine di perseguire il raggiungimento dei valori di qualità.

3. I piani di risanamento acustico sono adottati mediante deliberazione del Consiglio Comunale.

4. I contenuti, i criteri di redazione e le modalità di attuazione dei piani di risanamento acustico sono stabiliti in accordo con le disposizioni dell'articolo 7 della Legge 447/95 e dell'articolo 11 della L.R. 13/2001.

5. Il piano di risanamento acustico comunale dovrà stabilire le priorità di intervento tenendo conto dei seguenti parametri di valutazione, riferiti a ciascuna delle sorgenti sonore considerate:

- l'entità dei livelli di inquinamento acustico prodotto
- la quantità di popolazione interessata
- la stima dei benefici ottenibili a seguito degli interventi di risanamento concretamente attuabili

6. Il piano di risanamento acustico comunale stabilirà tempi e modalità di attuazione dei singoli interventi tenendo conto:

- delle priorità stabilite in base ai criteri di cui al comma precedente;
- dei mezzi economici e materiali necessari al completamento degli interventi
- delle risorse finanziarie disponibili, tenuto conto anche della possibilità di accedere ai contributi regionali erogati ai sensi dell'articolo 13 della Legge 447/95

Capo VI

CONTROLLI E SANZIONI

Articolo 25. Controlli

1. Le attività di vigilanza e controllo in materia di inquinamento acustico sono svolte dal Comune nell'ambito delle competenze individuate dalla legislazione statale e regionale vigente, avvalendosi del supporto dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente.

2. Ai sensi dell'articolo 14 della Legge 447/95 e dell'articolo 15 della Legge Regionale 13/2001, il Comune esercita le funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza:

- a) delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
- b) delle disposizioni e/o prescrizioni impartite in materia di contenimento dell'inquinamento acustico in fase di licenza d'uso per le attività produttive, sportive e ricreative e per postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
- c) della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all'attuazione della zonizzazione acustica e delle altre disposizioni emanate nell'ambito delle competenze stabilite all'articolo 3;
- d) della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione in materia di impatto acustico o di valutazione previsionale di clima acustico, fornita in fase progettuale e di concessione edilizia ai sensi dell'articolo 8 della Legge 447/95 per gli insediamenti, le attività e le infrastrutture ivi previste.

Articolo 26. Ordinanze contingibili ed urgenti

1. Ai sensi dell'Articolo 9 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, nell'ambito delle proprie competenze e con provvedimento motivato, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, ivi compresa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività.

Articolo 27. Sanzioni

1. Ferma restando la responsabilità per i fatti che costituiscono reato e fatte salve le diverse sanzioni per la violazione di norme urbanistiche, edilizie, sanitarie e in materia di inquinamento, per l'inosservanza delle norme in materia di inquinamento acustico si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 10 della Legge 447/95 e all'articolo 16 della Legge Regionale 13/2001 di seguito riportate:

- a) per l'inottemperanza al provvedimento legittimamente adottato dal Sindaco ai sensi dell'articolo 9 della Legge 447/95 e dell'articolo 27 delle presenti norme e ferma restando la responsabilità penale per quanto disposto all'articolo 650 del C.P.: da € 1.032,91 a € 10.239,14;
- b) per il superamento dei limiti di emissione e/o di immissione sonora stabiliti: da € 516,46 a € 5.164,67;
- c) per la violazione dei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 della Legge 447/95 (disciplina dell'inquinamento acustico avente origine dal traffico veicolare, ferroviario, marittimo ed aereo, dagli autodromi, dalle piste motoristiche di prova e per attività sportive, da natanti, da imbarcazioni, dalle nuove localizzazioni aeroportuali) e dalle disposizioni dettate in applicazione della Legge 447/95 dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni: da € 258,23 a € 10.239,14;
- d) per la violazione dell'obbligo di comunicazione dell'ultimazione dei lavori di bonifica acustica di cui all'articolo 10, comma 4, della Legge Regionale 11/2001: da € 258,23 a € 5.164,67.

2. Per le infrazioni alle presenti norme, qualora non già sanzionate ai sensi del comma precedente, si applicano le sanzioni amministrative di seguito riportate:

- a) per la mancata richiesta di Autorizzazione per attività temporanea di cui all'articolo 22 delle presenti norme: da € 250,00 a € 1.500,00;
- b) per il mancato rispetto dei limiti e/o delle prescrizioni fissate nell'Autorizzazione per attività temporanee, di cui all'articolo 22 delle presenti norme: da € 250,00 a € 5.000,00.

3. Le sanzioni amministrative di cui ai precedenti commi saranno applicate dagli ufficiali e dagli agenti di polizia municipale, ovvero dal dirigente o responsabile del settore

competente, ai sensi della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e della Legge Regionale 90/1983.

4. Ai sensi della Legge 689/81, è ammessa l'oblazione con il pagamento in misura ridotta, corrispondente ad un terzo del massimo o al doppio del minimo, se più favorevole, delle sanzioni previste, entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica della contestazione.

5. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni sopra riportate, sono introitate dal Comune, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10, comma 4, della Legge 447/95. I relativi proventi sono destinati ad opere di ripristino e/o risanamento ambientale.

Capo VI **DISPOSIZIONI FINALI**

Articolo 28. Abrogazione di norme

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle presenti norme, sono abrogate tutte le disposizioni precedentemente adottate dal Comune di Cazzago San Martino in materia di inquinamento acustico.

Articolo 29. Approvazione ed entrata in vigore

1. Le presenti norme sono state approvate con Delibera del Consiglio Comunale n. __ del __.__._____.

2. Il provvedimento Consiliare di approvazione è stato pubblicato all'Albo Pretorio comunale per 15 (quindici) giorni consecutivi dal __.__._____ al __.__._____.